

Patente a crediti, nuove FAQ: l'attività di ingegneri e architetti è fuori dal perimetro

I soggetti tenuti al possesso della patente a crediti in edilizia sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano "fisicamente" nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi dall'obbligo i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale, come ad esempio ingegneri, architetti, geometri.

di [Matteo Peppucci](#) – 21.01.2025

Arrivano nuovi, importanti chiarimenti in materia di [patente a crediti in edilizia](#), in vigore dallo scorso 1° ottobre 2024.

L'Ispettorato nazionale del Lavoro ha infatti pubblicato **10 ulteriori risposte** che fanno chiarezza sull'obbligo di possesso della patente e su aspetti piuttosto importanti come, ad esempio, l'esclusione dal perimetro di applicazione per il lavoro di ingegneri e architetti e le responsabilità dell'impresa appaltatrice/committente nei confronti di quella esecutrice, a livello di controllo del possesso della stessa.

Patente a crediti: breve riepilogo

L'obbligo della patente è per le **imprese e i lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili** anche se con sede UE o extra UE.

Per ottenere la patente, è necessario presentare una domanda online presso l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornendo documentazione relativa all'iscrizione alla Camera di Commercio, regolarità contributiva (DURC), conformità fiscale e designazione del responsabile della sicurezza.

La patente a crediti è quindi un sistema di qualificazione per le imprese edili basato su **un punteggio iniziale di 30 crediti**, con la **possibilità di accumularne fino a 100 nel corso degli anni**.

Per poter operare, servono almeno 15 crediti.

Patente a Punti per la sicurezza in Edilizia: norme, funzionamento e obiettivi

A partire dal 1° ottobre 2024, è entrata in vigore la patente a crediti per il settore edile, un sistema di qualificazione che assegna punteggi alle imprese sulla base della sicurezza sul lavoro.

[Tutte le informazioni di dettaglio in questo articolo!](#)

Rilascio della patente: differenza tra esenzione giustificata e non obbligatorietà

Nella FAQ n.17 si sottolinea che, come riportato nella circ. n. 4/2024 **in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche** il portale consente di indicare la **“non obbligatorietà”** o **“l'esenzione giustificata”** da un determinato requisito.

Nello specifico:

- la **“non obbligatorietà”** dovrà essere indicata quando non si è soggetti al possesso di un determinato requisito; ad esempio, nel caso di un lavoratore autonomo per il quale non è prevista la redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR) o la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP);
- l'**“esenzione giustificata”** va invece indicata nei casi in cui in linea teorica è previsto, in capo al richiedente, il possesso di un determinato requisito il quale tuttavia, per giustificate ragioni che attengono al caso concreto, **non si possiede al momento della dichiarazione** (ad es. non si è ancora materialmente in possesso del DURC ma è stata appena richiesta una rateazione contributiva e si è in attesa di acquisire il Documento).

Ingegneri, architetti e geometri esclusi dall'obbligo

Nella FAQ. n. 18 si sottolinea che, come chiarito dalla circ. n. 4/2024 *“i soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.)”*.

Nel caso di **impresa affidataria (affidataria-non esecutrice) con ruolo di General Contractor che coordina le imprese coinvolte nella realizzazione di un’opera, non è previsto il possesso della patente**, in quanto tale impresa non opera “fisicamente” in cantiere e il personale utilizzato svolge in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale.

Idraulici e vetrai inclusi nell'obbligo

Nella FAQ n.19 si evidenzia, invece, che le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 sono **soggette alla patente a crediti**.

Pertanto, il **montaggio di sanitari o infissi interni/esterni rientra tra le attività per le quali si opera “fisicamente” nei cantieri** e, dunque, per le quali si è **tenuti al possesso della patente a crediti**.

L'impresa appaltatrice deve 'controllare' la patente di quella esecutrice

Nella FAQ n.22 si sottolinea che l'art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede **l’obbligo di verifica, in capo al committente o responsabile dei lavori, del possesso del titolo abilitante (patente a crediti, documento equivalente o attestazione SOA) delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi**, anche nei casi di subappalto.

La verifica in questione, come previsto dalla citata disposizione, va **effettuata al momento dell’affidamento da parte del committente o del responsabile dei lavori**.

Leggi anche

[Patente a crediti: tutte le sanzioni per chi non è in regola e chi non controlla](#)

[Patente a crediti per la sicurezza nei cantieri: guida completa per le imprese e i lavoratori autonomi](#)

[Patente a crediti, nuove FAQ: richiesta online entro il 31 ottobre e nuovi obblighi per il committente](#)

[Patente a crediti in edilizia, le regole: al via dal 1° ottobre, si parte con 30 punti](#)

Articolo tratto da *Ingenio-Web.it*